



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Nomina di Maurizio Barbirati a Consigliere del Ministro

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- VISTO l'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, che prevede che la durata degli incarichi di collaborazione dei Consiglieri del Ministro non può essere superiore alla permanenza in carica del Ministro stesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2020, recante “Nomina di Maurizio Barbirati a Consigliere del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina dell'on. avv. Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto, Maurizio Barbirati è chiamato a collaborare con il Ministro in qualità di Consigliere per la valorizzazione e la salvaguardia dei borghi.
2. L'incarico di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto di collaborazione accessivo al presente decreto e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 febbraio 2021

IL MINISTRO